

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta Presidente dr.ssa Valeria Castaldo Giudice rel.

dr.ssa Marta Sodano Giudice sciogliendo la riserva che precede;

ha emesso il seguente

DECRETO di OMOLOGAZIONE di CONCORDATO SEMPLIFICATO

ex art. 18 D.L.118/21 conv. con modif. in Legge 147/2021 Nel procedimento iscritto al n. 1638/2022 R.G.V.G., promosso, con ricorso per omologazione di concordato semplificato ex art. 18, D.L. 118/2021 conv. con modif. in Legge 147/21, da*.

I. Con ricorso depositato in data 15.6.2022, l'istate presentava domanda di omologa di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 18, D.L. 24 agosto 2021 n. 118.

La domanda è stata presentata all'esito dell'infruttuosa procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 17 e ss. d.lgs n.14/2019, a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto, dott. *, redatta il 13.4.2022, con la quale evidenziava come il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi non potesse avere applicazione, atteso il venir meno del piano di risanamento predisposto dall'imprenditore. e che pertanto le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, D.L. 118/2021 non fossero praticabili.

Alla presentazione della domanda ha fatto seguito il decreto del 27.7.2022 con il quale il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per l'omologa, nominando l'ausiliario ex art. 68 c.p.c. nella persona di *.

Nei termini previsti l'esperto ha depositato il parere ex art. 18, comma 3 D.L. 118/2021, mentre l'ausiliario il parere di cui al successivo quarto comma della medesima disposizione.

Nel termine perentorio di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, hanno presentato opposizione i seguenti creditori:

- * e, per essa, * rappresentata e difesa dall'avv. *;

- * rappresentata e difesa dall'avv. *.

con decreto del 21.3.2023 il Tribunale, riscontrando talune lacune nella relazione finale dell'esperto con particolare riferimento alla mancanza di un giudizio espresso sullo svolgimento delle trattative nella fase negoziale secondo correttezza e buona fede ha assegnato al medesimo professionista un termine per provvedere alle necessarie integrazioni e/o chiarimenti;

al contempo, analogo termine è stato assegnato all'ausiliario perché, nel valutare la convenienza della proposta del debitore rispetto all'alternativa liquidatoria, si pronunciasse anche in merito alla sussistenza di condotte astrattamente idonee a fondare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio, analizzandone gli elementi

costitutivi ed evidenziando le prospettive di recupero anche rispetto alla situazione economica dell'amministratore;

pertanto, con il suindicato provvedimento, il Tribunale ha fissato una nuova udienza per provvedere in merito alla domanda, ove, all'esito della discussione, nel contraddittorio tra le parti, la società ha insistito per l'omologa, i creditori si sono riportati ai rispettivi atti, rimettendosi alle determinazioni del collegio;

considerato che il piano di concordato di tipo liquidatorio prevede il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in funzione del loro grado di prelazione (prededucibili, privilegiati, chirografari) con trattamenti differenziati, in un arco temporale compreso tra i 3 e i 12 mesi, mediante l'intervento di un terzo assuntore - società * on sede legale in Poggiomarino (NA) alla via Vastola n. 7 (c.f. e P.IVA P.IVA_2) - che, a fronte della cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, ha offerto la complessiva somma di € 3.500.000,00, così suddivisa:

€ 2.100.000,00 per la cessione del complesso immobiliare sito a Pignataro Maggiore(CE) alla Via Nazionale Appia, per il quale pende presso l'intestato Tribunale la procedura esecutiva iscritta ai nn. R.G. E. 66/2018 + 131/2018;

€ 600.000,00 per la cessione del complesso immobiliare sito in Eboli (SA), località Cioffi, oggetto della procedura esecutiva recante n. R.G.E. 108/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Salerno;

€ 800.000,00 per nuova finanza da imputarsi ai restanti importi del fabbisogno concordatario;

In aggiunta a quanto offerto dal terzo assuntore, sono stati indicati altri due importi che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno concordatario:

€ 180.000,00 relativo alla cauzione incamerata a titolo di multa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.N. 66/2018+131/2018 pendente presso il tribunale di * a seguito di una decadenza dall'aggiudicazione per mancato versamento saldo prezzo;

€ 70.000,00 riferito ad un credito IVA portato in contabilità;

il terzo assuntore, a garanzia del proprio intervento, ha depositato la somma di € 700.000,00 sul conto dedicato del notaio * con studio in Napoli, a titolo di caparra confirmatoria dell'assunzione di obbligazione, condizionata all'omologa del concordato.

Sulla scorta della situazione patrimoniale aggiornata al 24.2.2022, la società ha elaborato il seguente piano: *

in sostanza, la società istante ha previsto:

1. il soddisfo integrale dei creditori prededucibili mediante l'importo del credito Iva (€ 70.000,00) e l'utilizzo della finanza esterna offerta dal terzo assuntore;
2. il soddisfo del creditore ipotecario (indicato come privilegiato speciale) nella misura del 55% mediante la cauzione incamerata dalla procedura esecutiva RGEN 66/2018 (180.000,00) oltre al corrispettivo offerto dal terzo assuntore (2.600.000,00) a fronte della cessione dei beni immobili in Pignataro Maggiore e in Eboli nella misura che sarebbe ricavabile dalla vendita nell'ambito delle procedure esecutive in corso ed al netto delle spese maturate (compenso custodi, professionisti delegati, esperti stimatori).

3. il soddisfo parziale dei creditori privilegiati generali nella misura del 60% mediante la finanza esterna;

4. il soddisfo parziale dei creditori chirografari in modo unitario e senza distinzione nella percentuale del 19,91% mediante la finanza esterna;

la percentuale di soddisfo indicata nel Piano del 55% è stata determinata rapportando il ricavato della vendita al credito da riconoscere in privilegio (degradando in chirografo la parte che non trova capienza con il ricavato della vendita);

come evincibile dal prospetto soprariportato, la società ha riportato nel piano per la posizione creditoria di * l'importo di € 7.251.183,48, di cui: € 4.875.845,73 in privilegio ed € 2.375.337,75 in chirografo, riconoscendo in privilegio il presunto ricavato della vendita per € 2.700.243,37 (di € 180.000,00 per la cauzione già acquisita dalla procedura esecutiva) a seguito della precisazione del credito da parte di * l'ausiliario nel proprio parere ha indicato l'importo di € 7.517.558,63 in privilegio, precisando che il valore di presunto realizzo degli immobili pignorati, secondo i prospetti elaborati sulla scorta dei dati in suo possesso, è pari a € 2.877.116,84, sicché la restante parte di € 4.640.441,79 va degradata al chirografo;

ancora, a seguito della precisazione di * quale mandataria di * l'esposizione debitoria della * è ulteriormente variata in aumento, non essendo stato inserito nel piano l'importo di euro 1.293.730,02, corrispondente al credito residuo vantato dalla * all'esito del parziale soddisfo ottenuto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGEN 751/2011 promossa nei confronti della * in forza di un contratto di mutuo garantito da * e * quali terzi datori di ipoteca;

la somma di € 2.880.000,00 offerta dal terzo assuntore con riferimento ai beni immobili di proprietà della debitrice è prossima al valore di presunto realizzo a cui è pervenuto l'ausiliario nell'elaborazione dei dati in suo possesso, pari a € 2.877.116,84; pur essendosi ridotta al 38 % la percentuale di soddisfo del creditore privilegiato ipotecario * con l'incremento del passivo concordatario, resta fermo che il creditore ipotecario sarà soddisfatto sempre nei limiti del ricavato della vendita così come correttamente previsto dalla società;

tuttavia, come evincibile dal parere dell'ausiliario, la riscontrata difformità comporta un incremento significativo dell'importo degradato al chirografo, con conseguente notevole diminuzione della percentuale di soddisfo, pari al 19,91 %, prevista dalla ricorrente per i creditori chirografari (cfr. pagina 20 del parere: "Dopo aver soddisfatto i creditori prededucibili al 100%, il creditore privilegiato speciale (ipotecario) nei limiti del presunto ricavato della vendita, i creditori privilegiati generali al 60% come indicato nel piano, residuerebbe un importo realizzabile di € 243.566,06 che dovrebbe soddisfare i creditori chirografari; ma con la percentuale offerta di 19,91% non trovano capienza se non applicando una percentuale di soddisfo molto più bassa");

benchè, come evidenziato dall'ausiliario, il concordato semplificato, per questo aspetto, non appaia più penalizzante dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto del possibile maggior numero di creditori chirografari ammessi allo stato passivo nell'ipotesi di un eventuale fallimento e, dunque, di una percentuale di soddisfo pari allo zero rispetto a quella comunque bassa ottenibile nel concordato semplificato, ad avviso del Tribunale, le evidenziate circostanze incidono sul giudizio di fattibilità a cui lo stesso è chiamato ai sensi dell'art. 18, comma 5 del D.L. 118/2021;

nei casi di concordato con assunzione il terzo non si limita ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispettivo, ma diviene il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva, sicchè i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, in particolar modo ove questi espressamente si accoli il debito con efficacia liberatoria del debitore (come appunto in specie);

se è vero che la proposta dell'assuntore contempla il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 19,91% mediante l'apporto della finanza esterna, allo stato, il fabbisogno finanziario della procedura concordataria, alla luce dell'incremento del passivo, non può essere realizzato attraverso le risorse stanziato dal terzo; in sostanza, la somma offerta non appare idonea a garantire l'impegno assunto con particolare riferimento alla misura di soddisfo dei crediti chirografari;

ritenuto che pertanto, il terzo assuntore e la proponente debbano prendere posizione rispetto alla possibilità di onorare l'impegno assunto secondo quanto prospettato nel piano, tenuto conto della copertura offerta e della percentuale di soddisfo dei crediti chirografari;

da ultimo, quanto ai profili di criticità riportati dall'ausiliario nel proprio parere, mentre risultano esaustivi ad avviso del Tribunale i chiarimenti resi dalla società con riferimento a taluni aspetti, (credito per rimborso IVA; svalutazione della quota di partecipazione nella società BioBufala Agricola s.r.l.; finanza esterna) residuano perplessità con riguardo alla svalutazione dei crediti verso soci, sicchè la società dovrà colmare le lacune informative e documentali attenendosi a quanto richiesto dall'ausiliario nelle note conclusive... Pertanto, con il suddetto decreto il Tribunale ha invitato il terzo assuntore e la proponente a prendere posizione rispetto alla possibilità di onorare l'impegno assunto secondo le prospettive di soddisfacimento offerte, tenuto conto della copertura finanziaria e della percentuale di soddisfo dei crediti chirografari, fissando all'uopo l'udienza cartolare del 6.3.2024.

A tale udienza, il Tribunale, preso atto della costituzione del terzo assuntore * [...] e rilevato che, sulla scorta delle criticità prospettate dal Tribunale con decreto del 13.2.2024 in merito alla fattibilità del piano, la società ricorrente, stante la indisponibilità da parte del terzo assuntore ad aumentare l'importo messo a disposizione del fabbisogno concordatario, ha apportato una modifica al piano con riferimento alle percentuali di soddisfo dei creditori.

Più segnatamente, lasciando inalterate la previsione di pagamento integrale dei crediti prededucibili e la soddisfazione del creditore ipotecario nella misura che si ipotizza ricavabile dalla vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive (e senza prevedere ulteriori ribassi), ha previsto il soddisfacimento degli altri creditori nelle seguenti percentuali: 45% per i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti); 27% per i crediti erariali privilegiati; 7% per i creditori chirografari, precisando che: a) le risorse che derivano dalla vendita degli immobili e dalla cauzione incamerata nella procedura esecutiva sono state destinate al creditore ipotecario; b) l'ulteriore risorsa interna, ossia il credito iva, è stata destinata al pagamento, in percentuale, dei professionisti che godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.; c) la finanza esterna apportata dal terzo è infine destinata al pagamento delle spese di procedura, del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate e dei crediti chirografari.

Con nota depositata in data 5.3.2024 la * ha eccepito l'irritualità e l'inammissibilità della modifica apportata al piano, non coerente con il contenuto del decreto collegiale del 13.2.2024, insistendo per il rigetto dell'omologa del piano concordatario nella sua forma

antecedente alla revisione depositata nelle note del 26/02/2024 e chiedendo, in subordine, la concessione di un termine alle società opponenti per svolgere le proprie controdeduzioni, nonché di ordinare alla ricorrente la rinotifica del nuovo piano agli altri creditori non opponenti. In data 1.3.2024 l'ausiliario ha depositato Dunque, il Tribunale, ha concesso il termine richiesto, rimettendo al contraddittorio delle parti e dei soggetti interessati ogni valutazione in merito alla ammissibilità della predetta modifica e ordinando alla ricorrente di provvedere nuovamente alle comunicazioni a tutti i creditori prescritte dall'art. 18, comma 4, D.L. 118/2021, in vista della prossima udienza, fissata per il giorno 28.5.2024.

All'esito della discussione nel contraddittorio tra le parti, la società ha insistito nell'omologa, mentre i creditori si sono riportati ai rispettivi atti, opponendosi all'omologa. Pertanto, il Tribunale ha assegnato alle parti e all'ausiliario un termine di giorni 10 per il deposito di note, riservandosi sull'omologa del piano.

Le parti hanno depositato le note nel termine assegnato, insistendo nelle rispettive richieste e l'ausiliario in data 26.5.2024 ha depositato il proprio parere definitivo.

II. Preliminarmente, quanto alla normativa applicabile, occorre precisare che il presente procedimento è disciplinato dagli artt. 18 e 19 del D.L. n. 118/2021, essendo il Codice della Crisi entrato in vigore il 15.7.2022 e, dunque, successivamente al deposito del ricorso.

Orbene, sotto il profilo del procedimento, sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato.

Risulta verificata la tempestività della domanda, presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale.

Inoltre, sono presenti le condizioni di ammissibilità della domanda.

Giova premettere che l'art 18 sopracitato: a) al primo comma, prevede che “Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.”;

b) al terzo comma prevede che, oltre alla relazione finale, l'esperto renda parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.

Presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato è, quindi, che a corredo relativo vi sia: 1) una relazione finale in cui l'esperto dichiara che: (i) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; (ii) le trattative non hanno avuto esito positivo; (iii) le soluzioni negoziali individuate ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 (contratti privati con i creditori idonei ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; convenzione in moratoria di cui all'art. 182 ocites del regio decreto 16 marzo 19; conclusione di un accordo con tutti i creditori che produce gli effetti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267 del 1942;

predisposizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942) non sono praticabili; 2) il parere espresso dell'esperto di cui al punto b) che precede.

Ciò posto, nel caso di specie, come sopra accennato, la relazione finale dell'esperto, dott. * [...], depositata in data 13.4.2022, non contiene la suindicata dichiarazione né il riferimento allo svolgimento di trattative tra l'impresa e i creditori.

Nel riscontrare i rilievi sollevati dal Tribunale con la nota depositata il 15.3.2023, il dott. * ha precisato che nella suindicata relazione è stata descritta e ricostruita tutta la procedura di composizione negoziata della crisi e nella parte conclusiva è stato rappresentato che le teoriche prospettive di risanamento erano completamente naufragate in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso avente ad oggetto la conferma dell'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 7 del D.L. 118/2021, avvenuta con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28/03/2022.

Pertanto, il dott. * ha chiarito che “nel caso in questione le trattative non avevano avuto completamento attesa la rinuncia alla procedura da parte della azienda a seguito della mancata conferma delle MISURE PROTETTIVE. In particolare in data 29/03/2022 perveniva comunicazione a mezzo PEC dell'Avv * nella quale si comunicava la impossibilità a predisporre un nuovo piano atteso il venir meno delle misure protettive”.

In sostanza, il giudizio sulla correttezza e buona fede nelle trattative non è stato espresso poiché la procedura si è interrotta a seguito del diniego delle misure protettive e della conseguente impossibilità di procedere oltre.

Lo stesso esperto ha dato atto di avere ricevuto, dopo i primi incontri, alcuni documenti integrativi e di avere svolto il test pratico; dai verbali risulta inoltre che, verificato l'esito negativo del detto test, che ha evidenziato un disequilibrio economico, rendendo necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa, la società ha modificato il piano di risanamento includendovi la “dismissione del complesso immobiliare sito in Pignataro Maggiore” (cfr. verbale del 15.2.2022).

Pertanto, in data 16/02/2022 è pervenuta PEC all'esperto con una nuova relazione sul piano di intervento, atto al risanamento dell'esposizione debitoria della società Euro Immobiliare Soc. Agr. S.r.l., che vedeva la contemporanea applicazione di due strategie di risanamento: da una parte la vendita dell'asset immobiliare industriale di Pignataro Maggiore e dall'altro la continuazione dell'attività produttiva di allevamento e ingrasso di bovini da carne nella stalla di Eboli mediante contratto di soccida.

Nella riunione del 14.3.2022, alla quale erano presenti alcuni creditori, si è analizzata la posizione debitoria e sono sorte contestazioni su alcune quantificazioni; è stato pertanto disposto rinvio al 28.3.2022, data nella quale è pervenuto il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione delle misure protettive.

Questa circostanza ha di fatto impedito ogni ulteriore sviluppo: proseguendo le esecuzioni immobiliari non sarebbe stato infatti possibile ipotizzare alcun risanamento, nemmeno attraverso il contratto di soccida da svolgere sul terreno in Eboli.

Dunque, come evidenziato anche dalla società ricorrente nelle note conclusive, la procedura di composizione è durata 52 giorni (dal 4.2.2022 – primo incontro - al 28.3.2022) o, al più, 60 giorni (dal 27.01.2022 – data di accettazione della nomina da parte dell'esperto), sicché

rispetto al periodo massimo indicato dal legislatore (180 giorni, ex art. 5 comma 7 D.L. 118/2021), restavano ben quattro mesi per fornire la documentazione richiesta, proseguire le trattative, individuare le soluzioni idonee al risanamento e chiudere – positivamente o negativamente – la procedura.

D'altro canto, lo stesso dott. * , nella memoria del 4.4.2023 (depositata da questa difesa il 6.4.2023), ha evidenziato che “chiarimenti ed integrazioni avrebbero teoricamente potuto essere effettuati successivamente dalla parte in sede di completamento della fase delle trattative interrotte”.

Ne consegue che un eventuale difetto di documentazione, tale da configurare una mancanza di correttezza e buona fede, non è riscontrabile nella fattispecie che ci occupa, nella quale vi è stata una interruzione del procedimento di composizione negoziata, dovuta a motivi estranei alle prospettive di risanamento o agli accordi con i creditori.

Inoltre, non può trascurarsi di considerare che l'esperto, dopo due riunioni interlocutorie, preso atto della volontà della società di modificare il piano, ha convocato i creditori per il 14.3.2022, evidentemente ritenendo che “le prospettive di risanamento” fossero “concrete”, poiché solo in tale caso è previsto che egli “incontra le altre parti interessate” (cfr. art. 5, 4° comma d.l. 118/2021).

Anche il vaglio circa la ragionevolezza delle scelte praticate dall'imprenditore per la soluzione della crisi non si è potuto completare a causa della rinuncia della domanda da parte dell'imprenditore che, di fatto, una volta negate le misure protettive dal Tribunale, ha preferito difendersi nella procedura prefallimentare avviata dalla Monte dei Paschi di Siena.

Lo stesso ausiliario, nelle note conclusive, ha evidenziato che, se nella verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento per un verso non può tenersi conto di taluni dati, ovvero: 1) inattività della società dal 2018, per l'instaurarsi di un processo esecutivo immobiliare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante R.G.E. n. 66/2018+131/2018 con il quale fu sottoposto a pignoramento il compendio immobiliare sito in Pignataro Maggiore(CE) dove l'attività non veniva più esercitata; 2) mancanza di forza lavoro (come dichiarato dallo stesso sig. * [...]); 3) mancanza di beni strumentali efficienti, per altro verso, questi dati, probabilmente, sono stati ritenuti superabili ove si fosse riuscito a perseguire l'obiettivo del risanamento attraverso acquisizione di liquidità mediante: a) la stipula di un contratto di soccida con possibilità di raggiungere un profitto annuale di € 400.000,00 circa; b) la dismissione del compendio immobiliare in Pignataro Maggiore (stimato dall'Esperto nominato dal G.E. in € 3.700.000,00), anche mediante l'individuazione di un cessionario d'azienda che avrebbe potuto garantire la ripresa dell'attività e la sua prosecuzione sul mercato.

Obiettivo, quest'ultimo, naufragato per intervenuta rinuncia e ritiro della domanda di composizione negoziata.

In definitiva, sebbene non vi sia una espressa dichiarazione di correttezza e buona fede nelle trattative, perché esse non si sono concluse, non ve ne è nemmeno una che attesti che l'imprenditore non si è attenuto a tali regole nel breve periodo in cui il procedimento è stato trattato.

Per contro, dai verbali allegati emerge che la * ha fornito alcuni chiarimenti e documenti, ha proposto una modifica del piano di risanamento, si è riservata di produrre ulteriori documenti e di motivare la contestazione dei crediti.

Dunque, non può negarsi che la società abbia collaborato nella prospettiva di giungere effettivamente ad un accordo con i creditori ed evitare la liquidazione.

Quanto all'aspetto procedurale legato alla dichiarazione dell'esperto, si osserva che la mancata prosecuzione delle trattative, non imputabile all'imprenditore e che sembra non aver consentito all'esperto di rendere la dichiarazione nei termini precisi indicati dal legislatore, non può essere considerata motivo procedurale ostativo alla omologazione del concordato liquidatorio, anche perché – come detto – fino a quando la procedura di composizione negoziata è proseguita non sono stati rilevati comportamenti scorretti e contrari a buona fede, ma anzi vi è stata collaborazione e disponibilità a rivedere il piano alla luce dei rilievi dell'esperto, come evidenziato anche dall'ausiliario nelle note conclusive (cfr. pag. 11).

Sempre con riferimento al dovere di correttezza e buona fede nelle trattative, occorre rammentare che un altro profilo di criticità evidenziato dal Tribunale sulla scorta della segnalazione dell'ausiliario ha riguardato il riscontro, da parte dell'esperto all'esito delle precisazioni dei creditori, di “una debitoria notevolmente maggiore, di quasi 5 milioni di euro, rispetto a quella riportata in bilancio ed allegata alla istanza depositata per la composizione negoziata della crisi”, con ciò ponendo in luce proprio un deficit informativo da parte della debitrice.

A tale proposito, va rilevato: (I) che risponde ai doveri di correttezza informativa del debitore rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative in modo completo e trasparente tale da consentire a costoro di interloquire con piena cognizione di causa, come del resto codificato all'art. 4 CCII; (II) che risponde a buone fede del debitore, in pendenza delle trattative, la gestione del patrimonio e dell'impresa senza pregiudicare gli interessi dei creditori.

Ebbene, alla luce dei chiarimenti resi dalla società nelle proprie note difensive, il Tribunale conviene con la debitrice nel ritenere che la discrepanza emersa in ordine al credito di * [...] non possa essere considerata frutto di mala fede.

Invero, la società ha chiarito e documentato che l'importo indicato in piano è emerso dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e non si discosta di molto da quello che si legge nell'atto di precetto notificato dalla creditrice (agli atti); peraltro, il precedente difensore della società, avv. * con nota del 16.3.2022 (che si deposita), aveva palesato i motivi di perplessità della società in ordine alla quantificazione delle società creditrici.

Ad ogni modo, il nuovo importo rispetto a quanto indicato in precetto è stato appreso in sede di composizione negoziata.

Infine, la dedotta differenza, quand'anche ritenuta acclarata, per le ragioni che si espliciteranno diffusamente in seguito nell'esaminare l'opposizione del predetto istituto di credito, non assume una significativa rilevanza sul piano pratico ai fini dell'omologa del concordato.

Nemmeno sono stati compiuti atti distrattivi durante le trattative oppure una gestione del patrimonio in pregiudizio dei creditori.

Dunque, alla luce dello sviluppo della procedura di composizione negoziata e della sua breve durata, dei dati forniti e del comportamento complessivo dell'imprenditore non si può affermare che sia mancato tale elemento soggettivo.

In conclusione, posto che l'interruzione delle trattative ha reso inattuabili le soluzioni individuate dalla Società ai fini di una conclusione positiva della composizione negoziata, il Tribunale ritiene che il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente.

Un'altra questione da affrontare in questa sede riguarda l'ammissibilità della modifica della proposta, anche alla luce della censura sul punto avanzata da entrambi i creditori oppositori [...] * e * In primo luogo, va ribadito che l'importo disponibile (attivo) per il pagamento dei creditori è rimasto invariato per l'indisponibilità da parte del terzo assuntore di aumentare la provvista, così come il numero e la individuazione degli aventi diritto, che sono sempre divisi in preeducibili, privilegiati e chirografari, avendo la società provveduto a riformulare il piano sulla scorta delle precisazioni dei crediti, mediante una revisione delle percentuali di soddisfazione.

Ebbene, con argomentazioni condivise da questo collegio, la giurisprudenza di merito, sia pur con riferimento all'art. 25 sexies CCII - ma il principio è pienamente applicabile al previgente art. 18, D.L. 24 agosto 2021 n. 118, attesa l'identità di contenuto normativo - ha ritenuto ammissibile la modifica della proposta, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso.

In particolare, si è affermato che "sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell'art. 25 sexies CCI deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCII) e avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, evidenziandosi che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per poter ricorrere al procedimento per analogia, regolato dall'art. 12 disp. prel. c.c., è necessario che: a) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; b) sia possibile ritrovare una o più norme positive (cd. analogia legis) o uno o più principi giuridici (cd. analogia iuris) il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla fattispecie originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della fattispecie regolata ed alcuni elementi di quella non regolata (cfr. Cass. S.U. 6-12-2021 n. 38596; Cass. 8-8-2005 n. 16634), situazione che ricorre nel caso di specie, posto che anche il concordato semplificato rientra tra gli strumenti negoziali e preventivi della soluzione della crisi di impresa e che le poche disposizioni che regolano l'istituto richiamano in più punti la disciplina del concordato preventivo (v. artt. 25 sexies co. 2, 6 e 8 e art. 25 septies co. 1)..." (cfr. Tribunale di Mantova, 19 Ottobre 2023).

Peraltro, ove non fosse ritenuta ammissibile la modifica della proposta concordataria, il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato, stante il termine previsto dall'art. 18 cit., in tal modo precludendosi una più agile possibilità di soluzione della crisi di impresa.

In definitiva, se è vero che il Tribunale è chiamato a verificare, tra l'altro, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri una utilità a ciascuno di essi, non si vede per quale ragione il piano non possa essere rivisto e rimodulato prima della omologazione, proprio per rispettare la causa del concordato, che si identifica con l'utilità per i creditori.

Tali considerazioni, peraltro, appaiono coerenti con l'impianto normativo del D. Lgs 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 e recante le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, laddove è previsto al nuovo art. 25 sexies, comma 3 CCII, dettato in tema di concordato semplificato, che il Tribunale possa concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e modifiche al piano.

II. Tanto premesso, il piano di liquidazione predisposto dalla ricorrente all'esito dei rilievi del tribunale tiene conto sia dei crediti così come da ultimo quantificati da * e * sia degli ulteriori debiti tributari maturati nelle more della decisione sull'omologa, e contiene la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

In particolare, il piano di concordato prevede il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in funzione del loro grado di prelazione (prededucibili, privilegiati, chirografari) con trattamenti differenziati, in un arco temporale compreso tra i 3 e i 12 mesi, mediante l'intervento di un terzo assuntore - società * on sede legale in Poggiomarino (NA) alla via Vastola n. 7 (c.f. e P.IVA P.IVA_2) - che, a fronte della cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, ha offerto la complessiva somma di € 3.500.000,00.

Da una attenta lettura del piano modificato emerge che la somma offerta dal terzo è stata così suddivisa dalla proponente:

€ 2.081.250,00 per la cessione del complesso immobiliare sito a Pignataro Maggiore(CE) alla Via Nazionale Appia, per il quale pende presso l'intestato Tribunale la procedura esecutiva iscritta ai nn.

R.G. E. 66/2018 + 131/2018 intrapresa da * € 566.867,00 per la cessione del complesso immobiliare sito in Eboli (SA), località Cioffi, oggetto della procedura esecutiva recante n. R.G.E. 108/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, sempre azionata dal creditore * € 800.000,00 per nuova finanza da imputarsi al pagamento delle spese di procedura, del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate e dei crediti chirografari.

In aggiunta a quanto offerto dal terzo assuntore, sono stati indicate altre due risorse interne, che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno concordatario:

- € 229.000,00 relativi alla cauzione incamerata a titolo di multa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.N. 66/2018+131/2018 pendente presso il tribunale di S. Maria C.V. a seguito di una decadenza dall'aggiudicazione per mancato versamento del saldo prezzo;

- € 70.000,00, quale ammontare di un credito IVA portato in contabilità.

Sulla scorta delle precisazioni dei crediti e dell'incremento dei debiti tributari, la società ha elaborato il seguente piano aggiornato:

*

In sostanza, la società istante ha previsto:

1. il soddisfo integrale dei crediti prededucibili mediante l'utilizzo della finanza esterna offerta dal terzo assuntore;
2. il soddisfo del creditore ipotecario (indicato come privilegiato speciale) nella misura che si ipotizza ricavabile dalla vendita dei beni immobili ubicati in Pignataro Maggiore e in Eboli

nelle procedure esecutive in corso (senza prevedere ulteriori ribassi e al netto delle spese maturate (compenso custodi, professionisti delegati, esperti stimatori), oltre che mediante la cauzione incamerata dalla procedura esecutiva RGEN 66/2018 (€ 229.000,00);

3. il soddisfo parziale dei creditori professionisti che godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. nella misura del 45% mediante il credito iva vantato dalla società proponente, di euro 70.000,00;

4. il soddisfo parziale dell'Agenzia delle Entrate nella misura del 27% e dei creditori chirografari in modo unitario e senza distinzione (degradati e ab origine) nella percentuale del 7%, mediante la finanza esterna.

La percentuale di soddisfo indicata nel piano con riguardo al creditore ipotecario è stata determinata rapportando il presumibile ricavato della vendita al credito da riconoscere in privilegio (degradando in chirografo la parte che non trova capienza con il ricavato della vendita).

La società ha sostanzialmente recepito le simulazioni effettuate dall'ausiliario nell'originario parere del 7.2.2022, tese appunto ad individuare il valore di presunto realizzo degli immobili pignorati.

Il terzo * nella propria comparsa depositata in data 5.3.2024, dunque, successivamente alla modifica apportata dalla ricorrente, nel prendere posizione sui rilievi esposti dal Tribunale, ha concluso dichiarando di mantener fermo l'impegno assunto con il piano concordatario secondo le condizioni, le modalità ed i termini ivi previsti, pur non essendo disposto ad incrementare la somma offerta di euro 3.500.000,00.

IV. A norma del comma 5 dell'art.18 del DL 118/21, ratione temporis applicabile, in sede di omologa il Tribunale è chiamato ad effettuare, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni:

1: la verifica della regolarità del contraddittorio e del procedimento;

2: la verifica che la proposta non sia in contrasto con norme imperative e che sia rispettato l'ordine delle cause di prelazione;

3: la verifica della fattibilità del piano di liquidazione;

4: la verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che, comunque, assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori.

Orbene, il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, atteso che la società debitrice ha provveduto a comunicare la proposta, come da ultimo modificata, unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto, ai creditori risultanti dall'elenco dell'art. 5, comma 3, lettera c, D.L. 118/2021.

Il piano così proposto non si pone in contrasto con norme imperative ed assicura il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, come attestato anche dall'ausiliario, in quanto, dopo il soddisfo dei creditori prededucibili (100%) e del creditore ipotecario mediante l'apporto della finanza esterna del terzo assuntore, l'attivo che residua alla società pari ad € 70.000,00 riferito al rimborso IVA, è stato impiegato per il soddisfo al 45% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis. n. 1 cod.civ., di grado superiore a quelli erariali, soddisfatti al 27%.

Appaiono superati i dubbi evidenziati dall'ausiliario in merito alla natura di "finanza esterna" dell'apporto offerto dal terzo assuntore.

È noto che l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore e ciò non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale di crediti posposti, ma occorre verificare che la finanza esterna non si confonda o riguardi il patrimonio della società debitrice; nel qual caso, le risorse devono essere destinate a soddisfare per intero i creditori in posizione potiore prima di poter essere impiegate per soddisfare coloro che risultano collocati in posizioni subordinate. Per il caso che ci occupa, i chirografari, in tale evenienza, dovrebbero essere soddisfatti dopo il possibile soddisfo dei privilegiati generali.

La perplessità nasceva dalla non esaustiva giustificazione resa dalla società nella rappresentazione del piano, per la svalutazione della voce crediti v/altri – crediti vari che così testualmente si riporta:

“Le poste più rilevanti che compongono la voce afferiscono ai crediti verso i soci, per circa € 2.780.000,00 ed il credito Iva di circa € 70.000,00; quest'ultimo è stato considerato utilizzabile, soprattutto in compensazione, mentre quanto ai crediti verso terzi risultano per € 971.000,00 assorbiti dalle garanzie prestate dagli stessi in favore della * e, successivamente, escusse, per altra parte compensati dal maggiore apporto (€ 800.000,00) offerto dal terzo assuntore e per la restante parte svalutate, in quanto di difficile recupero.” Il riferimento ad una compensazione di crediti con il maggior apporto di € 800.000,00 offerto dal terzo assuntore, ha fatto dubitare che si trattasse di crediti della società e, perciò, facenti parte del patrimonio della società debitrice.

Tuttavia, la società debitrice ha chiarito che nessuno rapporto di credito/debito è mai intercorso tra la debitrice * ed il terzo assuntore e che, conseguentemente, nessuna compensazione è avvenuta in occasione della presente procedura e/o in passato tra i medesimi soggetti. In sostanza, l'utilizzo del termine compensazione era volto ad evidenziare il vantaggio connesso all'intervento del terzo assuntore, che, con il maggiore apporto di € 800.000,00, attenuerebbe, tra l'altro, il danno scaturente dalla asserita inconsistenza del credito di € 971.000,00.

V. La verifica della fattibilità del piano, intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, è positiva.

Va premesso che il concordato con assuntore comporta la cessione dei beni della società ad un terzo, il quale assume l'obbligo di adempiere il concordato, in via esclusiva, in caso di acollo liberatorio, o solidalmente con il debitore principale, in caso di acollo cumulativo e, quindi, quale garante.

Si determina dunque una successione soggettiva universale dell'assuntore nei rapporti giuridici passivi facenti capo al debitore concordante: l'assuntore, con o senza liberazione del sovraindebitato, 'assume' l'obbligo di adempiere integralmente l'accordo omologato, con risorse proprie, a fronte del subentro nella titolarità delle attività del debitore.

Tale tipologia di concordato, peraltro, non costituisce un tipo di concordato diverso rispetto al concordato con cessione dei beni o liquidatorio, al concordato con continuità aziendale o al concordato cd. misto, in quanto l'assunzione da parte di un terzo degli obblighi di adempimento involge, appunto, solo l'aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio (Cass. 2011/22913).

Dunque, il vaglio di fattibilità del piano non può prescindere dalla verifica del grado di solvibilità dell'assuntore, essendo quella fornita da tale soggetto, l'unica garanzia posta a presidio dell'interesse dei creditori.

Orbene, la * a garanzia del proprio intervento, ha depositato la somma di € 700.000,00 sul conto dedicato del Notaio * di Napoli, giusta atto pubblico di "Obbligo del Terzo Assuntore" del 13.06.2022, Rep. 22022/10688.

La somma depositata è stata imputata a caparra confirmatoria dell'assunzione dell'obbligazione di cui sopra, sottoposta alla condizione sospensiva dell'omologazione del ricorso e del piano.

Tale somma non può ritenersi irrisoria, rappresentando circa il 20% dell'importo offerto.

Invero, la garanzia della serietà si rileva dalla circostanza che per quasi due anni la somma in questione depositata dall'assuntore è rimasta presso il notaio e dal fatto che un eventuale mancato adempimento, dopo l'omologazione, determinerebbe la perdita di detto considerevole importo.

A ciò si aggiunga che dall'esame dell'atto notarile di impegno allegato alla proposta originaria di concordato pare emergere la natura liberatoria dell'accollo (cfr: Il piano della società prevede l'intervento della Società * nella qualità di terzo assuntore, che si "sostituirà" al debitore * per il pagamento dei creditori riportati nel piano di liquidazione con il versamento della complessiva somma di € 3.500.000,00...). Tale dato risulta confermato dalla stessa società nella comparsa di costituzione, laddove testualmente si legge:

"Orbene, per quel che qui ci riguarda, è necessario osservare che nei casi di concordato con assunzione il terzo non si limita ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispettivo, ma diviene il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva, sicché i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, in particolar modo ove questi - come appunto nella fattispecie che ci occupa - si accoli espressamente il debito con efficacia liberatoria del debitore...".

Dunque, la natura liberatoria dell'accollo costituisce un ulteriore indice che concorre nel giudizio di fattibilità del piano.

Va ulteriormente segnalato, quanto alla solvibilità della terza, dalle indagini effettuate dall'ausiliario non risultano annotati decreti di sequestro, sentenze di apertura di procedura fallimentare/liquidazione giudiziale a carico della stessa l'ultimo bilancio aggiornato al 31.12.2022 (ultimo disponibile alla data di deposito delle note dell'ausiliario, non essendo ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2023) non evidenzia patrimonio netto negativo ed è indicato un utile di € 24.499,00 e un attivo circolante di 2.374.946, a fronte di € 1.597.996,00 per il precedente esercizio.

Resta inteso che, a fronte della entità della garanzia offerta, l'effetto traslativo dei beni sarà contestuale all'integrale assolvimento degli obblighi assunti.

Pertanto, le suindicate circostanze garantiscono la fattibilità del piano concordatario, ciò anche in considerazione dell'ulteriore vantaggio della celerità della procedura concordataria rispetto ai tempi di un ipotetico scenario fallimentare, essendo l'adempimento del terzo circoscritto in un arco temporale massimo di dodici mesi.

In definitiva, il piano risulta fattibile nella liquidazione, sebbene con una prospettiva di soddisfacimento dei creditori chirografari più bassa di quella originariamente proposta e comunque risultata inizialmente non realizzabile in concreto (19%), in ragione del disavanzo accertato con riguardo ai debiti bancari.

Nel dettaglio, la società istante, con la elaborazione del piano modificato, ha recepito:

- il credito precisato da * per l'intero importo di € 7.517.558,63; di cui: € 2.877.116,84 in privilegio, nei limiti del ricavato della vendita ed € 4.640.441,79 degradato in chirografo;
- il credito precisato da * (cessionaria di per l'intero importo di € 1.636.954,82; di cui: € 343.224,80 per saldi di conto corrente da decreto ingiuntivo ed € 1.293.730,02 per mutuo ipotecario;
- il maggior importo precisato in aggiornamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in riscontro alla richiesta dell'Ausiliario del 22.02.2024, pari ad € 494.170,09 (€ 361.538,46 riportato nel piano originario);
- l'importo relativo agli oneri di legge sui compensi spettanti ai creditori prededucibili, così pervenendo ad € 159.667,00 (€ 118.000,00 riportato nel piano originario).

Al contempo, l'istante ha preso atto della mancata disponibilità da parte del terzo assuntore - ribadita formalmente nella comparsa di costituzione dallo stesso depositata in vista dell'udienza di discussione - ad incrementare la somma offerta di euro 3.500.000,00, pur mantenendo fermo l'impegno originariamente assunto con il piano concordatario secondo le condizioni, le modalità ed i termini ivi previsti.

Conseguentemente, ha variato la misura percentuale di soddisfo dei privilegiati (45% e 27%) e dei chirografari (7%).

Pertanto, ad avviso del Tribunale, appaiono superate le criticità evidenziate con riguardo alla prognosi di incapienza per i creditori chirografari.

Invero, il tribunale ha verificato che l'emersione di un maggior indebitamento verso il ceto bancario non avrebbe consentito il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale originariamente prevista del 19,91% mediante l'apporto della finanza esterna da parte del terzo assuntore.

In sostanza, la somma offerta dal terzo, per effetto dell'incremento dei debiti bancari, non sarebbe stata idonea a garantire l'impegno assunto con particolare riferimento alla misura di soddisfo dei crediti chirografari, di fatto, rivelatasi prossima allo zero, con evidenti ripercussioni negative sul giudizio di fattibilità del piano.

Orbene, la previsione nel piano modificato di una percentuale, sia pur minima, di soddisfo dei creditori chirografari, consente al tribunale di pervenire ad un vaglio positivo, in termini di idoneità del piano a realizzare la causa in concreto.

Ciò tanto più se si consideri che, non essendo prevista come per il concordato preventivo liquidatorio una percentuale minima di soddisfazione, l'utilità per ciascun creditore diventa il parametro principale a cui ancorare l'omologazione del concordato semplificato, costituendo la causa ultima dell'istituto.

Sempre con riguardo al vaglio di fattibilità, la società ha reso i chiarimenti richiesti dall'ausiliario in merito alla voce di attivo rappresentata dal credito IVA, documentando il detto credito mediante l'inclusione nelle note del 28.10.2022, del modello di dichiarazione Iva presentato il 26.04.2022 per l'anno 2021, da cui si evince l'importo di Iva a credito pari ad € 70.487,00, come indicato nel Piano.

Detto importo è stato destinato, come detto, al soddisfo dei creditori assistiti dal privilegio Ancora, ai fini della effettiva ricostruzione dell'attivo concordatario, la società ha chiarito di aver proceduto alla svalutazione della quota di partecipazione posseduta dalla ricorrente nella società BioBufala Agricola s.r.l., per via del totale azzeramento del patrimonio netto della società partecipata.

Lo stesso ausiliario ha avuto modo di riscontrare la detta circostanza, emergendo dal raffronto tra il bilancio depositato al 31.12.2020 e il bilancio in corso di deposito al 31.12.2021 una svalutazione crediti di € 917.696,00, una perdita di esercizio da € 87.476,00 ad € 842.617,00 ed un patrimonio netto da € 830.102,00 ad € (-) 4.790,00.

VI. Infine, positivo è il vaglio circa l'assenza del pregiudizio e l'utilità ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare.

L'articolo 18, comma V D.L. 118/2021 *ratione temporis* applicabile prevede che ai fini dell'omologa il Tribunale verifichi che "la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare (oggi liquidazione giudiziale) e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore".

La proposta di concordato, secondo il chiaro disposto della norma dell'art. 18, deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione fallimentare.

La più autorevole dottrina concorda sul rilievo che nella comparazione con lo scenario fallimentare/liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale.

In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un *quid pluris*, ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima.

La norma è dettata da un evidente favor per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto.

Orbene, lo sviluppo delle formalità pregiudizievoli e l'individuazione dei beni immobili su cui gravano le iscrizioni ipotecarie, ha consentito all'ausiliario di elaborare i seguenti prospetti:

Immobile in Pignataro Maggiore (CE) - Lotto in vendita Unico- Tribunale di S.Maria C.V. proc. esec. R.G.E.N. 66/2018+131/2018 Cauzione Prezzo Prezzo acquisita per Valore di riferimento riferimento Tipo Fgl. P.IIa Sub Cat. decadenza Formalità pregiudizievoli stima 3^ asta 4^ asta aggiudicazione deserta da bandire 1^ asta Opificio 18 43 2 D 1 Ipoteca giudiziale Ipoteca Ipoteca Opificio 18 43 3 D 1 per D.I.

volontaria 1° volontaria 2° del del del 22.02.2017 Opificio 18 43 4 D 1 07.11.2005 03.03.2006 nn.

nn. nn.

5636/661 Opificio 18 43 5 D 1 59725/22518 13252/5298 a favore € 3.700.000,00 € 277.500,00 € 2.775.000 € 2.081.250,00 a favore a favore Unicredit Deposito 18 43 6 C 2 Banco di Banco di Leasing Sicilia spa Sicilia spa spa Deposito 18 43 7 C 2 per per per 3.000.000,00 4.500.000,00 52.000,00 di cui di cui di cui Beni 2.000.000,00 3.000.000,00 18 43 1 50.984,96 comuni per capitale per capitale per capitale € 3.700.000,00 € 277.500,00 € 2.775.000 € 2.081.250,00 Riepilogo per Immobile in Pignataro Maggiore (CE) Importo cauzione acquisita per decadenza aggiudicazione 277.500,00 Importo valore di riferimento 4^ asta da bandire 2.081.250,00 Compenso custode giudiziario (D.M. n. 80/2009) oltre oneri 15.108,24 Compenso prof. delegato (D.M. n. 227/2015) oltre oneri 11.165,44 Compenso esperto stimatore (D.M. 30.05.2002) oltre oneri 3.858,24 Spese approssimative di procedura (trascrizione e cancellazione gravami) 2.500,00 2.358.750,00 32.631,92 Valore attuale al netto delle spese presunte di procedura 2.326.118,08 Immobile in Eboli (SA) - N. 6 Lotti non ancora in vendita Tribunale di Salerno proc. esec. R.G.E.N. 108/201 CP_ non Prezzo Offerta minima ancora Tipo Fgl. P.lla Sub Cat. Valore di stima riferimento partecipazione Formalità pregiudizievoli in 1^ asta 1^ asta vendita 1 Appartamento 50 1202 1 A/2 € 251.257,00 € 251.257,00 € 188.442,75 Ipoteca Ipoteca volontaria 1° giudiziale D.I.

*

Riepilogo per Immobile in Eboli Importo offerta min. partecipazione prima asta 566.866,50 Compenso custode giudiziario (D.M. n. 80/2009) oltre oneri 6.653,86 Compenso esperto stimatore (D.M. 30.05.2002) oltre oneri 6.713,88 Spese approssimative di procedura(trascrizione e cancellazione gravami) 2.500,00 566.866,50 15.867,74 Valore attuale al netto delle spese presunte di procedura 550.998,76 Dunque, per gli immobili ubicati in Pignataro Maggiore, l'ausiliario, considerato che la prima asta si è conclusa con la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo del prezzo, ha ipotizzato la vendita del bene al quarto tentativo, tenendo conto che per il secondo tentativo verrebbe confermato il prezzo di stima dell'ultimo esperimento, pari a euro 3.700.000,00, in ragione della decadenza, e prevedendo che la terza asta, il cui prezzo di riferimento è indicato in euro 2.775.000,00 (prezzo dell'ultima asta ribassato del 25%), vada deserta.

In sostanza, l'ausiliario ha prospettato l'aggiudicazione del bene al secondo ribasso del 25%.

Con riferimento agli immobili siti in Eboli, l'ausiliario ha sottolineato che, sebbene un significativo campione di procedure esecutive esaminato consente di ritenere improbabile l'aggiudicazione dei beni alla prima asta, non essendo stato ancora esperito il primo tentativo di vendita, è apparso opportuno prudenzialmente considerare i valori della prima asta, ma nei limiti dell'offerta minima di partecipazione.

Pertanto, la dott.ssa * è pervenuta al risultato di complessivi € 2.877.116,84: a) simulando le spese per le procedure esecutive, b) adottando i valori di stima dei beni determinati dagli esperti nominati dai giudici delle esecuzioni rispettivamente del tribunale di Salerno per i beni in Eboli (SA) e del tribunale di S. Maria C.V. per i beni in Pignataro Maggiore (CE); c) tenendo conto del grado delle iscrizioni ipotecarie che gravano sui beni pignorati d)

considerando le note di precisazioni del credito acquisite ed i riscontri pervenuti dagli ausiliari dei Giudici delle esecuzioni.

L'ausiliario ha indicato l'importo di € 7.517.558,63 in privilegio, così come precisato dal creditore e recepito dalla società ricorrente con il piano rimodulato al 26.02.2024, di cui verrà soddisfatto l'importo di € 2.877.116,84, pari al presumibile valore di realizzo del bene, mentre la restante parte di € 4.640.441,79 è degradata in chirografo e verrà soddisfatta al 7%.

Il Tribunale ritiene condivisibili le valutazioni prospettiche effettuate dall'ausiliario, in quanto frutto di proiezioni caute e prudentziali, che tengono conto di dati di esperienza, avendo peraltro il liquidatore esaminato un significativo campione di procedure esecutive immobiliari.

Dunque, con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale condivide quanto osservato sul punto dall'Ausiliario, ossia che il concordato semplificato non sia più penalizzante dell'alternativa liquidatoria.

In effetti, l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del concordato semplificato, determina la quasi totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori, che verrebbero vanificate con l'apertura della liquidazione giudiziale.

Invero, l'alternativo scenario liquidatorio potrebbe comportare per il creditore ipotecario un soddisfo per un importo in privilegio inferiore e non è certo che il ricavato della vendita degli immobili in sede esecutiva sia quello ipotizzato, potendo anche la quarta asta andare deserta o aversi un'aggiudicazione al prezzo pari all'offerta minima di partecipazione, pari al 75% del valore di riferimento della quarta asta.

Inoltre, l'apertura di una eventuale liquidazione giudiziale o dichiarazione di fallimento (risulta proposto ricorso prefallimentare da parte del creditore * potrebbe solo aumentare il ceto dei creditori chirografari ammessi allo stato passivo e, perciò, non può ipotizzarsi una percentuale di soddisfo di tale categoria, che invece in ambito concordatario è assicurato dalla finanza esterna.

Rafforza tale convincimento la considerazione secondo cui le eventuali azioni risarcitorie, in una concreta comparazione tra costi e benefici, appaiono scarsamente convenienti, atteso che dalle verifiche effettuate dall'ausiliario e dalle precisazioni rese dalla società debitrice nelle note conclusive emerge che la capienza dei patrimoni dei possibili soggetti potenzialmente chiamati ad un riconoscimento sarebbero pressoché inesistenti.

In particolare, si segnala che una comparazione tra una azione di responsabilità, astrattamente riconducibile all'amministratore, *, e la sua solvibilità non pare possa dare risultati positivi.

L'avv. Gennaro D'Andria, legale della * con nota a mezzo pec del 7.04.2023, in riscontro alla richiesta dell'Ausiliario di inviare perizie giurate riguardanti gli immobili di cui l'amministratore gode del diritto di piena proprietà, ha ritenuto utile segnalare che la posizione debitoria del predetto sig. *, è estremamente pesante.

A tale proposito, ha inviato breve relazione del custode giudiziario della procedura esecutiva pendente al Tribunale di Foggia, dalla quale si rileva che, oltre al creditore procedente, che vanta un credito di circa € 13.000,00, sono stati depositati interventi (tuttora pendenti) per oltre € 3.700.000,00.

Ai detti importi devono aggiungersi le iscrizioni ipotecarie di Gest Line e Agenzia delle Entrate per complessivi € 913.000,00 (capitale € 456.729,00) sui beni ancora in proprietà del Pt_3 e quella – Contr non soddisfatta – sui beni in Liberi, venduti nella procedura esecutiva promossa da (v. progetto di distribuzione depositato dall'avv. Pesenti per *9 con la comparsa di costituzione nel procedimento che ci occupa).

La ricorrente ha inoltre allegato che sui beni in Teano nel 2016 fu avviata esecuzione e lo stimatore attribuì ad essi un valore di € 420.000,00, come da perizia del 15.1.2018, sempre allegata alla nota del 7.04.2023; mentre i beni in S. Maria a Vico sono di piccola estensione e di essi il Pt_3 è proprietario di modesta quota indivisa.

Quanto precisato, è stato supportato con allegazione della relazione del Custode giudiziario e perizia integrativa redatta l'8.2.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. RE 505/2013 (cui è riunita la n. RE 179/2016) pendente innanzi al Tribunale di Foggia e nella quale risulta pignorato un terreno in San Giovanni Rotondo. Il valore del detto terreno è stato indicato in € 136.000,00 (prezzo base) e dunque sarà messo in vendita con "offerta minima" di € 102.000,00.

Tali dati trovano riscontro negli ultimi accertamenti effettuati dall'ausiliario come da prospetto che segue, che evidenzia che il Pt_3 non è risultato titolare di diritti di proprietà su cui valersi, stante le iscrizioni pregiudizievoli già presenti.

Immobili di cui è titolare di diritti di proprietà:

*

Né può assumere in questa sede, specie in ragione della natura sommaria degli accertamenti che l'ausiliario è chiamato ad effettuare, non disponendo di il giudizio di solvibilità dell'amministrato. Un aspetto critico evidenziato dal Tribunale nel provvedimento del 30.1.2024 – sulla scorta delle considerazioni dell'ausiliario – è quello relativo ai crediti verso soci e alla loro svalutazione per un importo di circa 2.800.000,00, incidente sulla valutazione del concordato e sulla sua convenienza, atteso che il recupero di detti crediti potrebbe, in astratto, aumentare l'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Orbene, la ricorrente ha precisato che effettivamente vi è stata confusione, essendo stato dedotto (cfr. memoria dell'avv. * del 28.10.2022) che il socio debitore era il sig. *, a sua volta creditore della società.

Risulta pacifico, viceversa, che * è amministratore della società, mentre i soci sono *, * e *.

Quanto alla natura di detti crediti, la società ha evidenziato che si tratta di appostazioni nello stato patrimoniale operate dal commercialista che seguiva la società e che il dott. 1 che seguiva la * e si occupava di redigere i bilanci e lo stato patrimoniale, è deceduto, sicché non sarebbe possibile ottenere chiarimenti sulle voci oggetto di esame.

Ad ogni buon fine - ed è questo l'aspetto più rilevante – non paiono sussistere possibilità concrete di recupero dei crediti verso soci, qualunque ne sia l'origine.

Difatti, l'ausiliario ha svolto i dovuti accertamenti patrimoniali sui tre soci e ha allegato alla sua relazione i relativi risultati: le società di cui alcuni soci detengono quote sono in perdita.

Ne deriva la conseguenza che, se anche si individuassero le effettive motivazioni dell'appostazione in bilancio dei crediti e se ne potesse documentare l'origine ai fini di una azione giudiziaria, quest'ultima non porterebbe alcun attivo.

Come correttamente osservato dall'ausiliario sulla scorta delle verifiche effettuate, l'azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore potrebbe ipotizzarsi anche per l'intervenuta svalutazione della voce "crediti v/soci", per non avere la società fornito alcuna adeguata giustificazione, se non riconoscendo l'avvenuta confusione in capo a * (amministratore e non socio).

L'impossibilità a rendere i chiarimenti richiesti dal Tribunale, per il decesso del consulente ed il fallimento della società di consulenza, non si ritiene possano rappresentare validi motivi per sollevare l'amministratore dalle responsabilità per il ruolo rivestito né eventuali rapporti litigiosi tra soci e amministratore (il socio * gode di una iscrizione ipotecaria a garanzia di cambiali per euro 400.000,00 contro *) potrebbero esimere l'amministratore dai suoi obblighi.

Tuttavia, pur potendo le operazioni contabili, per come eseguite, in astratto rappresentare il presupposto per l'esercizio dell'azione risarcitoria, esse vanno considerate congiuntamente non solo alle probabilità dell'esito favorevole del giudizio, ma anche alla solvibilità del soggetto coinvolto, la quale, nella specie - nei limiti delle verifiche compiute dall'ausiliario sulla scorta dei soli atti di cui ha potuto disporre (bilanci e atti camerali) - appare pressoché nulla.

Né a conclusioni diverse si perviene considerando il riscontro da parte dell'ausiliario del possesso in capo a * di una quota di partecipazione nella s.a.s. OVOSPRIT Società Agricola del valore nominale di € 247.000,00 su un capitale di euro 260.000,00, quale socio accomandatario, non essendo conoscibile il valore effettivo della stessa, oltre a considerare le difficoltà di liquidazione di una partecipazione societaria.

Resta dunque ferma la convenienza del concordato rispetto ad ogni altra ipotesi liquidatoria, seppure con minori percentuali rispetto a quelle inizialmente ipotizzate.

In senso conforme si è espresso l'ausiliario nel parere conclusivo, affermando che il piano, come modificato, non appare peggiorativo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (sempre che ne sussistano i presupposti, avendo la società istante invocato la natura agricola dell'attività d'impresa).

Inoltre – ha aggiunto - l'alternativa al concordato vedrebbe limitare l'attivo liquidabile al ricavato dei beni immobili, già oggetto di pignoramento, atteso che gli assets aziendali rappresentati da beni mobili sono ormai obsoleti e privi di qualsivoglia valore.

La fattibilità economica del piano e la convenienza non risultano inficiate dalle opposizioni presentate da * e *. Entrambe le società hanno lamentato l'irritualità e l'inammissibilità della modifica del piano concordatario, profili sui quali il Tribunale si è già soffermato ed in relazione ai quali si richiamano le considerazioni sopra esposte.

Quanto alla * la stessa ha inoltre lamentato l'irrisorietà della garanzia prestata, versamento di euro 700.000,00 a fronte di un impegno di euro 3.500.000,00.

Anche su tale aspetto, si rimanda a quanto sopra rappresentato in merito alla fattibilità del piano.

Quanto alle doglianze in merito alla convenienza, il Tribunale ribadisce quanto evidenziato sul punto, rilevando che verosimilmente dalle esecuzioni in corso ricaverebbe somma non superiore a quella offerta in questa sede.

Peraltro, se anche le previsioni di vendita fossero rispettate, la parte degradata a chirografo non sarebbe soddisfatta, nemmeno nella percentuale del 7% che invece viene qui offerta dalla [...] * attraverso l'assuntore.

L'istituto di credito ha poi lamentato la mancata indicazione nel piano (sia originario che modificato) delle modalità di esecuzione sia per la figura di riferimento da nominare sia per i modi ed in tempi di esecuzione.

Sul punto si osserva che la liquidazione dei beni non richiede l'esperimento di una procedura competitiva, atteso che la proposta prevede il trasferimento degli immobili al terzo in cambio del versamento della somma prevista nel piano.

Le attività da svolgere dunque non sono particolarmente complesse e potranno essere svolte dallo stesso ausiliario o sotto la sua sorveglianza, come dispone l'art. 185 l. fall., richiamato dall'art. 18, 8° comma del DL 118/2021, che precisa che la figura dell'ausiliario sostituisce quella del commissario giudiziale.

Dunque, la norma richiamata garantisce che il soddisfacimento delle pretese creditorie sia allineato a quanto previsto dal piano: in caso di disallineamento, è possibile attivare le tutele e i presidi procedurali ivi previsti, sollecitando un rafforzamento della vigilanza da parte del liquidatore, che comunque ha il dovere di riferire prontamente al tribunale.

Quanto ai tempi, come detto, l'esecuzione è prevista in un arco temporale compreso tra i tre e i dodici mesi.

Analogamente, l'art. 185 l.f. richiamato si riferisce anche al dovere del liquidatore di riferire al tribunale ogni ritardo o impedimento frapposto dal debitore o dal terzo nell'esecuzione del piano.

L'opponente ha, altresì, rilevato che l'importo acquisito nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.N. 131/2018 pendente presso il Tribunale di S.Maria C.V. a titolo di multa per decadenza di un'aggiudicazione e riguardante gli immobili pignorati della società istante, non può essere valutato alla stregua di una variabile suscettibile di valorizzare l'alternativa concordataria rispetto a quella di liquidazione giudiziale; sebbene, al momento della distribuzione, spetterebbe in ogni caso in favore del creditore comparante.

Per quanto concerne tale rilievo, come opportunamente osservato dall'ausiliario, la cauzione non è stata considerata quale importo compreso nella somma offerta dall'assuntore; la cauzione acquisita al netto delle spese sarà, in ogni caso, compresa tra gli addendi del totale utilizzato per il soddisfo dell'opponente quale creditore privilegiato ipotecario.

Da ultimo, la banca ha rappresentato la non condivisione delle contestazioni della proponente circa il quantum del credito di * per il quale la stessa società aveva richiamato il giudizio promosso verso il predetto istituto di credito pendente presso il Tribunale di Messina, volto a far valere il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art.38 TUB. Tanto, perché all'udienza del 2.05.2024, fissata per la discussione orale, la parte non è comparsa e la causa è stata rinviata ex art.309 c.p.c. al 23.05.2024, così inducendo a ritenere che non abbia più interesse a coltivare il giudizio per contestare l'importo preteso dalla banca.

L'informazione fornita dalla opponente riguardante la mancata costituzione della società ed il rinvio della causa ex art.309 c.p.c., porta effettivamente a pensare che non ci sia più interesse a proseguire il giudizio, con la conseguenza che l'incertezza rappresentata relativa

al quantum ed al grado della pretesa creditoria della * allo stato, non trova spazio per una prospettiva positiva.

Tuttavia, la censura può ritenersi superata e, dunque, appare ininfluenza il comportamento della società ai fini della valutazione da compiere in questa sede, atteso che la società ricorrente ha recepito l'intero importo come richiesto dalla * inserendolo nel piano modificato.

L'opponente * anche ricorrente per la dichiarazione di fallimento, premettendo di essere creditrice della * per l'importo di euro 1.293.730,02 in forza del contratto di mutuo del 20 marzo 2007 (Rep. N. 185.346 – Racc. n. 30.268) stipulato con la detta società, ha lamentato il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario, a suo dire, derivante dalla garanzia prestata da * ed il coniuge * quali terzi datori di ipoteca per la complessiva somma di Euro 3.000.000,00 su diversi immobili di loro proprietà.

La * ha precisato che il vincolo ipotecario sui beni del terzo datore di ipoteca è tutt'ora esistente e la mancata inclusione dei beni del terzo datore di ipoteca *, siti in Dragone, sottrarrebbe attivo liquidabile alla procedura e non consentirebbe alla * di vedersi soddisfatto in privilegio, quale creditore ipotecario, potendo, invece, soddisfarsi all'interno di un'unica procedura, senza doverne incardinare parallelamente una nuova con aggravio di ulteriori oneri.

Ha poi evidenziato la mancata completa escussione dell'ipoteca, dal momento che l'originaria titolare del credito, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella cui posizione è subentrata in forza di cessione, aveva rinunciato agli atti del procedimento esecutivo R.G.E.N. 751/2011, promosso nei confronti dei terzi datori di ipoteca, con riferimento a tre dei beni pignorati in conseguenza di soppressione di alcune particelle per frazionamento.

Inoltre, ha dedotto che la *6 era stata soddisfatta solo parzialmente nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.N. 751/2011, all'esito della vendita dei beni residuati.

Pertanto, ha chiesto in via principale di rigettare la domanda di omologa; in subordine, di assegnare alla società ricorrente congruo termine per poter integrare la proposta concordataria, riservando al credito vantato da * un trattamento migliorativo rispetto a quello attualmente previsto nel piano concordatario e, in ulteriore subordine, assegnare alla società ricorrente congruo termine per poter integrare la proposta concordataria, includendo nella massa attiva i beni immobili di proprietà del Signor * sui quali insiste ipoteca in favore di * e, per l'effetto, di ordinare la collocazione al ceto ipotecario del credito vantato.

Orbene, il Tribunale ritiene prive di pregio le doglianze dell'opponente.

La garanzia ipotecaria è stata concessa dal sig. * e dalla sig.ra * quali terzi datori di ipoteca, per l'adempimento dell'obbligazione contratta dalla * [...] riferita al contratto di mutuo del 20 marzo 2007 (Rep. N. 185.346 – Racc. n. 30.268) e l'ipoteca è stata iscritta sui beni immobili degli stessi.

Pertanto, non vi sono i presupposti giuridici per il riconoscimento del privilegio invocato né può ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di inserire i beni immobili ipotecati siti in Dragone di proprietà dell'amministratore nel piano di concordato della * trattandosi di beni appartenenti al patrimonio personale del Pt_3 e non alla debitrice principale *. Inconferente appare il richiamo alla pronuncia (Cass. Civ., SS.UU., n. 3022/2015) con cui la

Suprema Corte affronta il delicato tema dell'efficacia esdebitatoria del concordato con riguardo al terzo datore di ipoteca, in quanto, come rilevato dalla stessa Corte, la questione attiene unicamente al caso in cui il prestatore di ipoteca sia anche socio illimitatamente responsabile della società in default. La Corte, dunque, uniformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale sul punto (Cass., sent. nn. 3749/1989 e 29863/11), ha qualificato il terzo come un obbligato per debiti sociali e, dunque, ex art. 184, co 2 L.F., ha sancito l'estensione dell'efficacia remissoria nei suoi confronti, ferma in ogni caso la permanenza del vincolo ipotecario. La Cassazione ha ritenuto di poter concludere nel senso che "essendo la garanzia ipotecaria comunque prestata per un debito della società per il quale tutti i soci sono coobbligati, ancorché il bene ipotecato sia di proprietà del solo socio che ha concesso l'ipoteca, il credito vada riconosciuto in sede concordataria con il privilegio ipotecario".

Va peraltro rilevato che, a mente dell'art. 184, comma 1 l. fall., richiamato dall'art. 18 del DL 118/2021 (applicabile *ratione temporis*), i creditori conservano inalterati i diritti verso i coobbligati, in capo ai quali, pertanto, permane la responsabilità per l'intero, sicché restano al di fuori del concordato i rapporti di carattere personale o reale tra i creditori della società e soggetti terzi.

Rientrando nell'ambito applicativo di tale disposizione anche il terzo datore di ipoteca, il creditore ben potrà far valere il proprio diritto garantito da ipoteca nei confronti del Pt_3 .

Quanto in ultimo alle doglianze circa la natura peggiorativa della modifica del piano rispetto alla percentuale di soddisfo dei crediti chirografari, il Tribunale, nel ribadire quanto già evidenziato, rammenta che il creditore opponente, nell'alternativa liquidatoria, verosimilmente non troverebbe alcun soddisfo, in questa sede, invece, assicurato dalla finanza esterna.

Da ultimo, come evincibile dal prospetto riportato nelle note del 1.3.2024, l'ausiliario ha rilevato che, stante l'importo messo a disposizione di € 3.500.000,00 ed il piano così come modificato, emerge un residuo attivo di € 51.883,00.

CONFRONTO PROPOSTA ORIGINARIA E MODIFICATA PRO POSTA ORIGINARIA

Impegni dell'assuntore 2.100.000,00 corrispettivo immobile P. M.

A importo offerto 3.500.000,00 600.000,00 corrispettivo immobile Eboli 800.000,00 finanza esterna Altre entrate B cauzione acquisita alla proc. esec. 131/2018 180.000,00 C rimborso IVA 70.000,00 D=(A+B+C) Totale attivo realizzabile 3.750.000,00 PRO POSTA MODIFICATA AL 26.02.2024 Impegni dell'assuntore 2.081.250,00 corrispettivo immobile Pignataro M.

A importo offerto 3.500.000,00 566.867,00 corrispettivo immobile Eboli 800.000,00 finanza esterna Residuo attivo dell'importo offerto B 51.883,00 3.448.117,00 (3.500.000,00 - 3.448.117,00) Altre entrate C cauzione acquisita alla proc. esec. 131/2018 229.000,00 277.500,00 al netto dei costi procedura D rimborso IVA 70.000,00 E=(A+C+D) Totale attivo realizzabile 3.799.000,00 Totale attivo realizzabile indicato nella proposta modificata 3.747.117,00 Residuo a credito (3.799.000,00 -3.747.117,00) 51.883,00 Tale esubero potrà essere accantonato per far fronte ad eventuali spese sopravvenute e per essere distribuito tra i creditori, ivi compreso il liquidatore, nel rispetto dell'ordine di graduazione.

In definitiva, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato.

Sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina del liquidatore giudiziale per acquisire alla Procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione dal terzo, in parte oggetto di deposito fiduciario.

A tale proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore, stante la clausola di compatibilità di cui al citato art. 19 in relazione all'art.182 LF, siano affidate a *, già nominata ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme oggetto del deposito fiduciario;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione;
- 5) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di 51.883,00, provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo comunicato al giudice delegato;

Dispone che ogni tre mesi la società relazioni sullo stato del piano e che con la medesima cadenza, sfalsata di giorni trenta, il liquidatore rediga un rapporto riepilogativo avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33, quinto comma l.f.;

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 116 legge. fall.

Infine, occorre dare atto, in forza dell'espreso richiamo operato dall'ultimo comma dell'art.18 DL 118/21, dell'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli, 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario, P.Q.M.

visto l'art. 18 DL 118/21;

omologa

il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla società * nomina Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Angela Iaccarino, già nominato Ausiliario;

dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art.182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

dà atto dell'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli, 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

Si comunichi al registro delle Imprese per l'iscrizione ex art. 18 co.6° D.L.24 agosto 2021, n. 118., nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto, dott.

* e all'ausiliario dott.ssa Angela Iaccarino, anche nella sua veste di nominato liquidatore.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Depositato in cancelleria il 11 ottobre 2024